



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in **Francia**, Paese appartenente all'Unione Europea dalla sig.ra **Marie Olivia Silvie MARLARD**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTO il Diplôme Universitaire "Enseignement, Education et formation" con specializzazione "entrer directement dans le métier du 1er degré", rilasciato in data 20 febbraio 2017 dalla **COMUE (Communauté des Universités et des établissements)** di Lille Nord De France (Francia).

VISTA l'Attestazione della competente autorità francese *Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation* - *Académie di Lille – Direction des services départementaux de l'éducation nationale Nord*, rilasciata in data 12 febbraio 2018, nella quale si dichiara che il suddetto Diploma universitario è ritenuto sufficiente e necessario per l'esercizio della professione di docente di scuola elementare e materna per la fascia di età dai 2 agli 11 anni per l'insegnamento generalista e polivalente delle materie francese, matematica, storia e geografia, scienze sperimentali, musica, arti ed educazione fisica e sportiva;

VISTO l'attestato del 10 marzo 2011 – prot. n. 173, con il quale il Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche francese ha dichiarato, su richiesta di questa Direzione, che la professione di insegnante in Francia "non è regolamentata";

RILEVATO che in Francia l'accesso alla professione di insegnante non è subordinato al conseguimento di una qualifica professionale specifica, ma ad un livello i studi post secondari che attestino un ciclo di studi di almeno cinque anni;

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n.15, l'accesso e l'esercizio della professione regolamentata è consentito anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non regolamenti la professione di docente;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 206/2007, l'interessata ha documentato, con certificato del Ministero dell'Educazione Nazionale del 20/02/2017 esperienze professionali d'insegnamento in Francia in seguito al decreto di immissione in ruolo;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina francese, di madrelingua francese, ai sensi della circolare ministeriale 7 ottobre 2013, prot. n. 5274, è esentata dalla presentazione della documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana avendo svolto parte della propria formazione post-secondaria presso un'università italiana.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

RILEVATO altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondario;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

RITENUTO, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessata, che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative atteso che la formazione professionale attestata è solo parzialmente corrispondente a quella contemplata nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 22, comma 6 del , D.lgs. n. 206/2007, l'esperienza professionale dichiarata dall'interessata e l'ulteriore attività formativa non sono idonee a compensare le carenze sopra riscontrate;

RILEVATO che la prova attitudinale consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, in una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;

RILEVATO che il tirocinio di adattamento consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, nell'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente;

DECRETA

1 – La formazione professionale così composta:

- Diploma di laurea magistrale in "Forme e tecniche dello spettacolo", conseguita presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma il 29 marzo 2012;
- Diplôme Universitaire "Enseignement, Education et formation" con specializzazione "entrer directement dans le métier du 1er degré", rilasciato dalla COMUE (*Communauté des Universités et des établissements*) di Lille Nord De France (Francia), per l'anno accademico 2015/2016;

posseduto dalla prof.ssa Marie Olivia Sylvie MARLARD, cittadina francese nata a Lille (Francia) il 23 maggio 1988, con un'esperienza professionale di insegnamento a tempo pieno, per almeno un anno in Francia, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente:

**nella scuola dell'infanzia;
nella scuola primaria,**

subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell'interessata.

La scelta della misura compensativa avrà carattere definitivo e sarà operata con univoca richiesta scritta da inviare al competente *Ufficio Scolastico Regionale e Ambito Territoriale di appartenenza*.

Le prove della misure compensative saranno sostenute nella provincia di Lecce, sede di preferenza indicata dall'interessata.

2 - La prova attitudinale per la scuola dell'infanzia dovrà essere articolata come segue:

una prova scritta ed una prova orale/pratica riguardanti gli elementi ordinamentali fondamentali della scuola dell'infanzia, degli obiettivi di apprendimento relativi ai diversi campi di esperienza (con particolare riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione di cui al decreto ministeriale n. 254/2012), delle pratiche di inclusione degli alunni disabili o con bisogni educativi speciali.

La prova attitudinale per la scuola dell'infanzia dovrà essere sostenuta davanti ad una Commissione composta da un Dirigente scolastico del ciclo primario e da due docenti di ruolo della scuola dell'infanzia.

3 - La prova attitudinale per la scuola primaria dovrà essere articolata come segue:

una prova scritta ed una prova orale/pratica riguardanti gli elementi ordinamentali fondamentali della scuola primaria, dei contenuti connessi agli obiettivi specifici di apprendimento della lingua italiana, della matematica, della storia, della geografia e delle varie educazioni (con particolare riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione di cui al decreto ministeriale n. 254/2012), delle modalità di valutazione degli apprendimenti, delle pratiche di inclusione degli alunni disabili o con bisogni educativi speciali, nonché dei programmi attualmente in vigore nella scuola italiana e delle più importanti problematiche connesse alle attività di insegnamento/apprendimento e valutazione.

La prova attitudinale per la scuola primaria dovrà essere sostenuta davanti ad una Commissione composta da un Dirigente scolastico del ciclo primario e da due docenti di ruolo della scuola primaria.

4 - Il tirocinio di adattamento, della durata di un anno scolastico per un totale di 300 ore complessive, di cui 100 ore saranno svolte presso una scuola dell'infanzia e 200 ore presso una scuola primaria.

Esso consisterà in esercitazioni nell'insegnamento di riferimento sotto la guida di un docente con incarico a tempo indeterminato, nell'ambito dell'orario di lezioni.

Al termine del periodo del tirocinio è espressa dal Dirigente Scolastico, sentito l'insegnante supervisore, una relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole. In detta relazione dovrà essere indicata chiaramente la data di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall'interessata, e conseguentemente è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico per seguire per intero l'evoluzione dell'insegnamento di riferimento.

In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D.lgs. n. 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuto una sola volta.

5 - Il giudizio finale motivato della prova attitudinale o del tirocinio, di superamento, ovvero, di non superamento delle prove sostenute, giudizio da pubblicarsi all'Albo

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e da notificarsi all'interessata, verrà trasmesso dal medesimo Ufficio alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale - Ufficio VIII - che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici.

5 - Si rimette all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia la cura di ogni necessario adempimento relativo alla tempestiva organizzazione delle misure compensative nei confronti dell'interessata cui verrà comunicato per iscritto, la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.

6 - Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

JS/FG